



**Atto di indirizzo sull'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone deboli**

**(L.R. 3 novembre 2006, n. 23)**

*Sommario:*

1. *Individuazione delle persone svantaggiate e dei soggetti deboli.*
  - 1.1. *Persone svantaggiate.*
  - 1.2. *Soggetti deboli.*
2. *Obbligo del trenta per cento.*
3. *Documentazione attestante lo stato di svantaggio o debolezza e durata.*
  - 3.1. *Attestazione e durata per persone svantaggiate.*
  - 3.2. *Attestazione e durata per soggetti deboli.*
4. *Caratteristiche per l'individuazione della categoria "soggetti deboli" al fine della concessione dei contributi regionali.*
5. *Valorizzazione della cooperazione sociale di inserimento lavorativo.*
6. *Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo.*
  - 6.1. *Costituzione dell'Osservatorio.*
  - 6.2. *Compiti.*
  - 6.3. *Composizione.*
  - 6.4. *Risorse economiche.*

**1. Individuazione delle persone svantaggiate e dei soggetti deboli**

La Legge Regionale 3 novembre 2006, n. 23 individua le categorie sociali delle "persone svantaggiate" (art. 3, comma 1) e dei "soggetti deboli" (art. 3, comma 2).

**1.1. Persone svantaggiate**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della L.R. 23/2006, per "persone svantaggiate" si intendono i soggetti di cui all'articolo 4 della legge 381/1991 e successive modificazioni, ossia:

1. Invalidi civili fisici, psichici e sensoriali (con un grado di invalidità superiore al 45% come da circolare INPS 296 del 1992; non sono annoverabili a questa categoria gli invalidi da lavoro); persone riconosciute in situazione di *handicap* ai sensi dell'art. 3 legge 104/1992.
2. Soggetti in trattamento psichiatrico, ex degenti di istituti psichiatrici, ex degenti di istituti psichiatrici giudiziari.
3. Tossicodipendenti e alcolisti.
4. Minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare.
5. Le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno.
6. Soggetti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## **1.2. Persone deboli**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della L.R. 23/2006, per "*soggetti deboli*" si intendono le persone che abbiano difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti (articolo 2, comma 1, lettera f, del "*Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione*"):

I) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

II) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;

III) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;

IV) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

V) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;

VI) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

VII) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

VIII) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

IX) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

X) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;

XI) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.

Un secondo ulteriore riferimento normativo, previsto dall'art. 3, comma 2, della L.R. 23/2006 nella definizione della nuova tipologia *soggetti deboli*, si ricava dall'articolo 22 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".

Ai fini della legge in esame sono "*soggetti deboli*" coloro che versano nelle situazioni di fragilità sociale, indicate al comma 2 dell'articolo 22 della L.328/2000 laddove si parla degli interventi che costituiscono il "*livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi*", per le quali ricorrono i presupposti per beneficiare degli interventi e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali voluto dal legislatore della L.328/2000.

Nella categoria dei "*soggetti deboli*" possono rientrare quindi tutti i destinatari del sistema integrato di interventi e servizi sociali, assumendo così le politiche del lavoro un ruolo determinante nelle politiche sociali.

## **2. Obbligo del trenta per cento**

La legge 381 del 1991 prevede all'art. 4, comma 2 che le *persone svantaggiate* debbano costituire almeno il trenta per cento del totale dei lavoratori normodotati della cooperativa, così come previsto dalla Circolare Inps n. 188 del 17 giugno 1994.

Per "*lavoratori*" (sia normodotati che svantaggiati) si intendono sia i soci che i non soci, esclusi i soci volontari; lavoratori, si considerano anche coloro che instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, come previsto anche dalla L. 142/2001.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo del trenta per cento, di cui all'art. 4, comma 2, della L.381/1991, vanno computate le sole persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 3 L.R. 23/2006.

Eventuali modifiche nella legislazione nazionale volte ad ampliare le categorie di svantaggio su cui viene calcolato il trenta per cento produrranno immediati effetti anche sulla disciplina regionale.

## **3. Documentazione attestante lo stato di svantaggio o debolezza e durata**

A seguire vengono definiti i soggetti idonei ad accertare, gli stati di svantaggio e debolezza, ai sensi rispettivamente del comma 1 e comma 2 dell'art. 3 LR 23/2006. Viene altresì determinata la durata di riferimento per ogni rispettivo documento attestativo.

### **3.1. Attestazione e durata per persone svantaggiate**

La condizione di *persona svantaggiata* deve risultare da "documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata" (art. 3, comma 1, LR 23/2006), ovvero da parte dei seguenti soggetti abilitati a rilasciare idonea documentazione (in attuazione della vigente legislazione nazionale ed in armonia con la Circolare Inps n. 296 del 29/12/1992) e per la seguente durata:

1) *Invalidi civili fisici, psichici o sensoriali, con grado di invalidità superiore al 45% e persone riconosciute in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 legge 104/1992.*

Certificato di invalidità (in corso di validità) e certificazione Legge 104/1992, ove disponibile, o certificato di invalidità (in corso di validità) e iscrizione nell'elenco dei lavoratori disabili previsto all'articolo 8, comma 1, della L.68/1999.

Durata: quella risultante dalla documentazione di cui sopra.

2) *Ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico.*

Certificato di invalidità (in corso di validità) e certificazione Legge 104/1992, ove disponibile o in alternativa dichiarazione del servizio psichiatrico pubblico che lo ha in carico.

Durata: quella risultante dalla documentazione di cui sopra.

3) *Alcolisti e tossicodipendenti.*

Dichiarazione del servizio pubblico di cura e/o di riabilitazione che lo ha in carico.

Durata: quella risultante dalla documentazione di cui sopra.

4) *Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare.*

Dichiarazione del sindaco del comune di residenza o altra pubblica amministrazione con relazione dei servizi sociali o dell'autorità giudiziaria minorile.

Durata: quella risultante dalla documentazione di cui sopra.

5) *Condannati ammessi alle misure alternative; persone detenute o internate negli istituti penitenziari.*

Documentazione da parte della competente amministrazione della giustizia.

Durata: quella risultante dalla documentazione di cui sopra.

6) *Soggetti indicati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

Documentazione da parte dell'amministrazione competente in riferimento allo svantaggio dichiarato dal DPCM

Durata: quella risultante dalla documentazione di cui sopra.

### **3.2. Attestazione e durata per soggetti deboli**

Per quanto attiene i "soggetti deboli" l'attestazione della situazione di debolezza avviene da parte dei seguenti soggetti abilitati a rilasciare documentazione e per la seguente durata:

*I) Qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni (o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni) e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente.*

Certificato di nascita (ovvero certificato di nascita più attestazione studi acquisiti) e certificato di disoccupazione dove risulti la situazione occupazionale precedente.

Durata 12 mesi.

*II) Qualsiasi lavoratore migrante residente nella Comunità Europea.*

Carta di soggiorno ed eventuale certificato di residenza; dichiarazione del Sindaco che attesti la sua specifica situazione di debolezza.

Durata 12 mesi.

*III) Qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile.*

Certificato di residenza, certificazione da cui risulti l'appartenenza ad una minoranza etnica e dichiarazione del Sindaco relativamente alla situazione personale riguardante le sue difficoltà linguistiche, di formazione professionale o di scarsa esperienza lavorativa.

Durata 12 mesi.

*IV) Qualsiasi persona che non abbia lavorato né seguito corsi di formazione per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare.*

Certificato di disoccupazione e dichiarazione Servizi Sociali del Comune relativamente alla situazione familiari (interruzione lavoro per difficoltà a conciliare vita lavorativa e vita familiare);

Durata 24 mesi.

*V) Qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico.*

Certificato di Stato Famiglia e dichiarazione Servizi Sociali del Comune relativamente alla situazione familiare.

Durata 24 mesi.

*VI) Qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore priva di un posto di lavoro.*

Attestato del titolo di studio acquisito, certificato di disoccupazione e dichiarazione dei Servizi Sociali del Comune relativamente alla situazione scolastica e alla difficoltà occupazionale.

Durata 24 mesi.

*VII) Qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro.*

Certificato di nascita, certificato di disoccupazione e dichiarazione dei Servizi Sociali del Comune relativamente alle difficoltà lavorative.

Durata 24 mesi, rinnovabile.

*VIII) Qualsiasi disoccupato di lungo periodo.*

Certificato di disoccupazione dove risulti la situazione di disoccupazione (di 12 su 16 mesi precedenti oppure di 6 su 8 mesi precedenti se minori di 25 anni) e dichiarazione dei Servizi Sociali del Comune attestante le difficoltà lavorative.

Durata 12 mesi.

*IX) Qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale.*

Certificato con dichiarazione da parte del servizio pubblico che lo ha avuto in carico (se ancora affetta da dipendenza è considerata persona svantaggiata ex art. 3, comma 1 LR 23/2006).

Durata 24 mesi.

*X) Qualsiasi persona disoccupata da quando è stata sottoposta a una pena detentiva.*

Certificato di disoccupazione, certificato della pubblica amministrazione attestante l'esecuzione della pena.

Durata 24 mesi, rinnovabili.

*XI) Qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;*

Certificato di residenza area Nuts II, certificato della pubblica amministrazione competente attestante percentuali di disoccupazione.

Durata 24 mesi, rinnovabili.

Le certificazioni della pubblica amministrazione (e non le dichiarazioni del sindaco o dei servizi sociali), possono essere sostituite – ove possibile – da dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) ex art. 47 del DPR 445/2000.

#### **4. Caratteristiche per l'individuazione della categoria “soggetti deboli” al fine della concessione dei contributi regionali (ai sensi dell' art. 17 LR 23/2006)**

Ai fini di una chiara individuazione del lavoratore inserito nella cooperativa sociale come soggetto normodotato, svantaggiato e debole, nell'ottica di una semplificazione del processo di gestione e controllo, si rendono necessari i seguenti adempimenti:

1) indicazione nel Libro Matricola della cooperativa della categoria di appartenenza del lavoratore inserito ( N=normodotato; S=svantaggiato; D=debole);

2) istituzione di una specifica categoria “soci deboli” nel Libro Paghe.

Non possono essere richiesti i contributi di cui all'art. 17, comma 2, LR 23/2006 per le categorie/ persone per cui siano previsti altri benefici contributivi (sgravi per mobilità, apprendistato ecc.).

Per la verifica della sussistenza dei requisiti connessi all'ottenimento di tali contributi sarà richiesto:

- di comunicare annualmente i nominativi dei “soggetti deboli” con estratto copia del Libro Matricola dove risulti lo stato occupazionale dei lavoratori interessati;

- di allegare un riepilogo nominativo come da Libro Paghe dove risultino i contributi versati per i “soggetti deboli” al fine di calcolare il 50% degli stessi per la determinazione del contributo regionale.

Medesima modalità di attestazione potrà essere utilizzata dall'appaltante per valutare lo stato di lavoratore svantaggiato e/o debole per le finalità di cui all'art. 13 L.R. 23/2006.

#### **5. Valorizzazione della cooperazione sociale di inserimento lavorativo**

Con specifico riferimento alla volontà espressa dal legislatore regionale della L.R. 23/2006 di promuovere le imprese sociali impegnate nelle attività di recupero, promozione umana, e lavorativa

delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, la Regione invita gli enti pubblici ad impegnarsi:

- a riservare una quota percentuale pari ad almeno il 30 % delle proprie forniture, di lavori e/o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, sotto soglia comunitaria da affidare mediante ricorso a convenzionamento diretto con le cooperative sociali di tipo B (o analoghi organismi aventi sede negli altri stati membri della Comunità Europea);

- ad avvalersi, per una quota percentuale pari ad almeno il 30 % delle proprie analoghe forniture sopra soglia, della particolare procedura di aggiudicazione di cui art. 5, comma 4, della L.381/1991 o utilizzando le modalità della riserva di partecipazione di cui all'art. 13 della L.R. 23/2006;

- ad inserire nei bandi di gara per le forniture sopra soglia, delle clausole sociali volte ad attribuire almeno il 5% del punteggio sulla qualità per la partecipazione agli appalti di cooperative sociali di tipo B o di raggruppamenti d'impresa che associno cooperative sociali di tipo B.

La Regione al fine di valorizzare la cooperazione sociale di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art. 3 della L.R. 23/2006, si impegna a:

- destinare annualmente appositi finanziamenti agli Enti Pubblici per incentivare la stipula delle convenzioni, di cui all'art. 5, comma 1, della legge 381/1991;

- ad emanare apposite direttive per l'inserimento nei Piani di Zona dei servizi alla persona di idonei capitoli sull'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle persone deboli ;

- utilizzare e promuovere le modalità di affidamento previste dalla L.R. 23/2006 e connessa delibera di regolamentazione, nelle esternalizzazioni di servizi con finalità di solidarietà sociale (ed in particolare di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli).

## **6. Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo**

### **6.1. Costituzione dell'Osservatorio**

La Regione Veneto dedica un'attenzione particolare all'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e ritiene che la cooperazione sociale possa realmente essere un interlocutore privilegiato per le politiche attive del lavoro.

Motivo per cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, LR 23/2006 è prevista la costituzione di un "Osservatorio regionale sulla cooperazione sociale di inserimento lavorativo".

L'Osservatorio riveste una funzione istituzionale stabile, di raccolta e analisi di dati, di promozione di indagini ad hoc, di raccordo sistematico di informazioni da fonti diverse, proprie ed altrui, di creazione e diffusione di modelli di analisi interpretativi ed eventualmente programmatori, dentro un percorso continuativo di accumulazione delle informazioni in una logica essenziale propria e costitutiva di un Osservatorio sociale per le politiche attive del lavoro, volta ad analisi longitudinali dei fenomeni.

Per la centralità delle tematiche attinenti le politiche del lavoro, l'Osservatorio verrà realizzato e gestito dall'Ente Veneto Lavoro, secondo le modalità contenute nella convenzione allegata al presente atto, redatta in conformità allo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1159/2001 e sarà parte integrante dell'Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro di cui all'art. 27 L.R. 31/98.

### **6.2. Compiti**

I compiti dell'Osservatorio sono così sinteticamente individuabili:

- raccogliere dati e informazioni utili alla comprensione dell'evoluzione dell'inserimento lavorativo in ambito aziendale, con particolare riferimento al contesto della cooperazione sociale;

- raccogliere ed analizzare i dati dell'evoluzione delle problematiche attinenti ai processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e deboli;
- analizzare l'evoluzione della domanda di servizi;
- monitorare il sistema delle risposte ai bisogni emergenti;
- predisporre un sistema di informazione a favore dei cittadini, degli operatori e degli enti pubblici e privati, cooperative sociali direttamente o indirettamente coinvolti nelle problematiche relative all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli;
- promuovere studi e iniziative formative sui temi dell'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali;
- supportare le Direzioni Regionali in materia di Servizi Sociali e Lavoro dal punto di vista amministrativo, legale e di coordinamento organizzativo nella gestione delle competenze attinenti all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli.

### **6.3. Composizione**

L'Osservatorio si doterà di un Comitato di indirizzo istituito presso Veneto Lavoro, che ne avrà la presidenza, così costituito:

- Un rappresentante di Veneto Lavoro;
- Tre rappresentanti designati dalle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative in ambito regionale;
- Tre rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale;
- Un tecnico designato dalla Direzione Regionale Servizi Sociali;
- Un tecnico designato dalla Direzione Regionale Lavoro;
- Un tecnico designato da Unioncamere;
- Un rappresentante dell'Associazione delle Province del Veneto;
- Un rappresentante dell'ANCI Veneto;
- Un direttore dei servizi sociali delle Aziende U.L.S.S.;
- Un rappresentante del Coordinamento Regionale dei SIL.

### **6.4. Risorse economiche**

La gestione dell'Osservatorio sarà assicurata mediante risorse assegnate ai sensi dell'art. 27 della L.R. 31/1998 e ss. mm.